

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Aprile 2001

Testo relativo al documento approvato dal Consiglio di Amministrazione con del. 74/01 del 23.03.2001, in atti al n. 13668/01, integrato con le modifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione con del 88/01 del 09.04.2001.

Approvato dall'Assemblea dei Soci il 23.04.2001

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 38 del 14 giugno 2001.*

SOMMARIO

- Titolo 1° Compiti *di* AGAC e finalità del regolamento
- Art. 1 Attribuzioni di AGAC-*Società* per la gestione di Servizi Energetici ed Ambientali
- Art. 2 Oggetto del regolamento
- Art. 3 Scopo del regolamento
- Art. 4 Ambito di efficacia del regolamento
- Titolo 2° Disposizioni generali
- Art. 5 Definizioni
- Art. 6 Classificazione delle acque reflue domestiche
- Art. 7 Nozione di pubblica fognatura e impianto di depurazione - Scarichi in pubblica fognatura
- Art. 8 Classificazione delle pubbliche fognature
- Art. 9 Autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura
- Art. 10 Modificazioni dell'insediamento o del recapito dello scarico
- Art. 11 Corretto e razionale uso dell'acqua
- Art. 12 Separazione degli scarichi
- Art. 13 Obbligo di installazione del contatore
- Art. 14 Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali
- Art. 15 Scarichi tassativamente vietati
- Art. 16 Impianti di pretrattamento
- Art. 17 Sversamenti accidentali
- Art. 18 Accertamenti e controlli
- Titolo 3° Disciplina degli scarichi
- Capo I Scarichi di acque reflue domestiche
- Art. 19 Obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura per gli scarichi di acque reflue domestiche di classe A.
- Art. 20 Scarichi di acque reflue domestiche
- Art. 21 Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura - di I o II classe, munita di impianto di depurazione di I o II livello - che recapita in corpi d'acqua superficiali
- Art. 22 Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura - sprovvista di impianto di depurazione - che recapita in corpi d'acqua superficiali
- Art. 23 Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari
- Capo II Scarichi di acque reflue industriali
- Art. 24 Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali che intendono allacciarsi alla pubblica fognatura
- Art. 25 Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura - di I o II classe, munita di impianto di depurazione di II livello - che recapita in corpi d'acqua superficiali

- rt. 26 Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura - di I o II classe, munita di impianto di depurazione di I livello - che recapita in corpi d'acqua superficiali
- rt. 27 Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura, di I o II classe, sprovvista di impianto di depurazione, che recapita in corpi d'acqua superficiali
- tolo 4° Modalità tecniche di allacciamento
- rt. 28 Generalità
- rt. 29 Allacciamento di fognature pubbliche ai collettori AGAC
- rt. 30 Allacciamenti di scarichi di acque reflue domestiche e industriali
- rt. 31 Fognature interne alle proprietà private
- rt. 32 Autorizzazione all'esecuzione dei lavori
- tolo 5° Conferimento mediante autobotti od altri mezzi mobili agli impianti di depurazione
- rt. 33 Conferimenti ammessi e forme di recapito
- rt. 34 Cautele per il carico ed il trasporto
- rt. 35 Luogo destinato al ricevimento dello scarico
- rt. 36 Controlli analitici relativi ai conferimenti
- tolo 6° Disposizioni finanziarie
- rt. 37 Tariffa
- rt. 38 Tariffa per le acque reflue domestiche
- rt. 39 Tariffa per le acque reflue industriali
- rt. 40 Tariffa per i conferimenti - a mezzo autobotte - ad impianti di depurazione
- rt. 41 Determinazione della tariffa
- tolo 7° Sistema sanzionatorio
- rt. 42 Sanzioni penali per i titolari di scarichi di acque reflue industriali
- rt. 43 Sanzioni amministrative
- rt. 44 Competenza e giurisdizione

Titolo 1°

Compiti di AGAC e finalità del Regolamento

Art. 1

Attribuzioni di AGAC - Società tra Comuni per la Gestione di Servizi Energetici ed Ambientali

AGAC - Società per Azioni a prevalente capitale pubblico dei Comuni della provincia di Reggio Emilia, costituita ai sensi dell'art. 113, lett. e) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, provvede, su tutto il territorio provinciale, ai sensi dell'art. 4 del proprio Statuto alla gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, acquisto-cessione, sollevamento, trasporto, distribuzione, trattamento, fognatura e depurazione incluso protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici, con progettazione e costruzione degli impianti nonché collaudo ed esercizio degli stessi.

Per la gestione dei servizi pubblici di cui al comma precedente, adotta il presente regolamento, con cui ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs n. 152/1999, "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 258/2000, individua le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari, fissa i limiti di accettabilità per le acque reflue domestiche e industriali immesse nelle pubbliche fognature ed esercita il controllo di conformità degli scarichi stessi ai suddetti limiti.

Secondo le disposizioni della L. n. 36/1994, "Disposizioni in materia di risorse idriche", determina i criteri e le modalità di imposizione e riscossione delle tariffe dovute per i servizi di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 2

Oggetto del Regolamento

In adempimento a quanto previsto dagli artt. 33, 45 e 49, 2° comma, del D.Lgs n. 152/1999 il presente regolamento ha per oggetto:

- il procedimento di autorizzazione degli scarichi nelle pubbliche fognature;
- il controllo dei complessi produttivi e civili allacciati alle fognature pubbliche, per quanto attiene alla accettabilità degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, nonché i controlli sui complessi di cui sopra per gli accertamenti in materia tariffaria;
- la fissazione dei limiti di accettabilità in base alle caratteristiche dell'impianto centralizzato di depurazione in modo da assicurare il rispetto della disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature;
- le norme tecniche generali di allacciamento e di uso della fognatura;
- la disciplina dei conferimenti di rifiuti e acque reflue autotrasportati;
- la gestione amministrativa dell'utenza.

Esso si sostituisce ai precedenti regolamenti relativi alla stessa materia che cessano, pertanto, di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore.

Art. 3

Scopo del Regolamento

Il presente Regolamento intende stabilire una disciplina omogenea degli scarichi civili e produttivi che recapitano nelle pubbliche fognature dei Comuni *Soci* e nei collettori AGAC, nel rispetto della legislazione *comunitaria*, statale e regionale nonché delle prescrizioni tecniche generali di cui all'allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977 (in suppl. ord. alla G.U. n. 48 del 21 febbraio 1977), al fine di:

- *proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento;*
- *garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque e le attrezzature connesse non vengano danneggiate;*
- *garantire che il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue e il trattamento dei fanghi non venga intralciato;*
- *garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento non abbiano conseguenze negative sull'ambiente;*
- *garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo in modo accettabile dal punto di vista ambientale;*
- *promuovere e favorire gli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature - in applicazione delle norme sul risparmio idrico e sul riutilizzo dell'acqua - al fine di ottimizzare l'uso delle acque;*
- *raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dalla L.R. 29 gennaio 1983, n. 7 per gli scarichi terminali delle pubbliche fognature, nonché, mediante successivi adeguamenti, gli obiettivi che verranno fissati, per gli scarichi delle pubbliche fognature, dai piani di tutela delle acque di cui all'art. 44 del D.Lgs n. 152/1999.*

Art. 4

Ambito di efficacia del regolamento

Il presente regolamento ha validità in tutto il territorio dei Comuni Soci ed è inserito come parte integrante del locale regolamento comunale di igiene, limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioni.

Ferme restando le norme di cui al D.Lgs n. 152/1999 ed al D.Lgs. n. 22/1997 e salva la legislazione statale speciale in materia di acque, sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti, per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 13 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Titolo 2°
Disposizioni Generali

Capo I°
Generalità

Art. 5
Definizioni

Agli effetti del presente Regolamento si rinvia integralmente alle definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs n. 152/1999, come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000.

In particolare si richiamano le seguenti definizioni:

- *"acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;*
- *"acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;*
- *"acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento, convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.*

Ai sensi dell'art. 28, comma 7, del D.Lgs n. 152/1999, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

- a. *provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;*
- b. *provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno;*
- c. *provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;*
- d. *provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;*
- e. *aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.*

Art. 6
Classificazione delle acque reflue domestiche

Le acque reflue domestiche di cui all'articolo precedente sono distinte in tre classi contrassegnate dalle lettere A, B, e C e corrispondenti a quelle individuate di seguito.

Nella classe A sono comprese le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Nella classe B sono comprese le acque reflue di cui alla lett. e) dell'ultimo comma del precedente art. 5. A tal proposito, e fino a diverse disposizioni regionali, si considera che le caratteristiche qualitative delle acque reflue siano equivalenti a quelle domestiche quando rientrino nei limiti di accettabilità di cui alla tabella 1 della Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna 1 marzo 2000, n. 651.

Nella classe C sono comprese le acque reflue di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'ultimo comma del precedente articolo 5.

Art. 7

Nozione di pubblica fognatura e di impianto di depurazione. Scarichi in pubblica fognatura

Ai fini del presente Regolamento si intende per pubblica fognatura un'opera, od un complesso di opere, avente le caratteristiche di cui all'allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977, che raccoglie allontana e scarica le acque reflue domestiche e/o industriali, congiuntamente o meno alle acque meteoriche, gestito secondo quanto previsto dall'art. 113 D.Lgs n. 267/2000.

Gli scarichi nella pubblica fognatura avvengono mediante allacciamento diretto o tramite uno o più tratti di qualsivoglia lunghezza di fognatura non pubblica.

Per impianto di depurazione si intende un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici.

Art. 8

Classificazione delle pubbliche fognature

Le pubbliche fognature sono suddivise agli effetti della presente disciplina e sino a diversa indicazione regionale, in due classi:

- appartengono alla prima classe le fognature che convogliano acque reflue domestiche delle classi A e B di cui all'art. 6, ovvero anche acque reflue industriali, purché i liquami in ingresso all'impianto di depurazione o, in assenza di quest'ultimo, in uscita dall'emissario, rientrino nei limiti di accettabilità previsti dalla Tab. I allegata alla L.R. n. 7/1983;
- appartengono alla seconda classe, le fognature che convogliano acque reflue industriali ovvero anche acque reflue domestiche purché i liquami, come sopra localizzati, non rientrino nei limiti di accettabilità previsti dalla Tab. I allegata alla L.R. n. 7/1983.

Art. 9

Autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura

Tutti gli scarichi di acque reflue industriali immessi in pubblica fognatura, devono essere autorizzati ai sensi degli artt. 33 e 45 del D.Lgs n. 152/1999, compresi quelli derivanti dagli insediamenti di cui al precedente art. 5, secondo comma, lettera b) e c), che non rispettino i requisiti ivi previsti.

Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche di cui alla classe B e C lett. b) e c) del precedente art. 6 immessi in pubblica fognatura devono essere autorizzati ai sensi degli artt. 33 e 45 del D.Lgs. n. 152/99.

I titolari delle attività da cui originano gli scarichi devono rivolgere la domanda di autorizzazione al Comune e per esso all'AGAC, in qualità di gestore del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 45, comma 6 del D.Lgs n. 152/1999 e dell'art. 112 della L.R. n. 22/2000.

Il provvedimento di autorizzazione contiene le prescrizioni specifiche ed i limiti di accettabilità dello scarico, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 152/1999, nonché dai successivi articoli del presente regolamento.

Nello stesso provvedimento possono essere inseriti anche limiti relativi a parametri non contemplati dal D.Lgs n. 152/1999, qualora venga accertata la presenza nello scarico di sostanze, caratterizzabili da tali parametri, potenzialmente dannose per le strutture fognarie, per l'impianto di depurazione o per gli operatori.

In tal caso i limiti vengono stabiliti, volta per volta, da AGAC, con riserva di verifica nel tempo.

In base al disposto dell'art. 45, comma 7, del D.Lgs n. 152/1999 le autorizzazioni vengono rinnovate ogni quattro anni.

Art. 10

Modificazioni dell'insediamento o del recapito dello scarico

I titolari delle attività da cui originano scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura che siano soggetti a diversa destinazione, ad ampliamenti, a ristrutturazioni, che comportino variazioni qualitative o quantitative dello scarico, o la cui attività sia trasferita in altro luogo, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, devono richiedere, prima dell'attivazione degli scarichi, una nuova autorizzazione all'autorità competente fatta salva la disciplina relativa alla concessione edilizia per quanto attiene alle opere ad essa soggette.

I titolari di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, nel suolo o nel sottosuolo, qualora intendano allacciarsi alla pubblica fognatura per recapitarvi in tutto o in parte i loro scarichi, sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma precedente.

Art. 11

Corretto e razionale uso dell'acqua

I titolari di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura sono tenuti a rispettare fin dalla data di attivazione dello scarico in fognatura, i criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua di cui all'allegato 2 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, nonché la normativa integrativa e di attuazione di cui agli artt. 25 e 26 del D.Lgs n. 152/1999, che sarà emanata dalla regione.

In particolare essi dovranno:

- a) attuare scelte razionali dell'approvvigionamento idrico in relazione ai differenti impieghi, eventualmente diversificandone le fonti per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea, soprattutto dal punto di vista della qualità;
- b) limitare progressivamente l'impiego di acqua di falda o di sorgente, utilizzando, qualora disponibili, approvvigionamenti alternativi ugualmente validi;
- c) limitare il prelievo dell'acqua di falda, ai fini del raffreddamento, tramite il riciclo della medesima o suo riutilizzo in altri impieghi successivi;

d) controllare la funzionalità delle reti di scarico. Le reti fognarie interne degli stabilimenti dovranno rispondere ad una razionale strutturazione in relazione ai tipi diversi di liquami adottati allo scarico; nelle progettazioni dovrà anche essere tenuta presente la possibilità di consentire agevolmente il recupero o il riutilizzo anche parziale delle acque usate; dovrà essere evitato l'inquinamento, anche accidentale, delle acque del ciclo naturalé, sia meteoriche che della rete idrografica; dovranno anche essere predisposti adeguati sistemi di sicurezza, sulle reti, atti ad ovviare tempestivamente all'inconveniente di un'accidentale messa fuori servizio dell'impianto di depurazione.

L'AGAC, oltre al controllo sul rispetto dei criteri per un corretto e razionale uso dell'acqua, svolge funzioni di indirizzo e di consulenza nei confronti degli insediamenti allacciati alla pubblica fognatura e fornisce l'assistenza necessaria volta a conseguire l'uso ottimale della risorsa idrica commisurato alle sue reali disponibilità.

Art. 12

Separazione degli scarichi

Nella progettazione delle fognature private nelle nuove aree da urbanizzare, le reti di acque bianche e nere devono essere separate, indipendentemente dal fatto che sia presente la rete fognaria separata.

Lo scarico terminale delle acque bianche dovrà essere recapitato in corpo idrico superficiale, laddove tecnicamente possibile, o nel collettore delle acque bianche, ove presente.

E' comunque assolutamente vietato utilizzare le caditoie o griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dai pluviali.

Art. 13

Obbligo di installazione del contatore

Tutti gli utenti della pubblica fognatura che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto *per usi non domestici*, sono tenuti all'installazione ed al buon funzionamento di strumenti per la misura della portata delle acque prelevate, ritenuti idonei dall'AGAC.

Tali contatori devono essere installati a cura e a spese degli utenti, a seguito di preventivi accordi con l'AGAC che verifica l'idoneità tecnica dell'apparecchio e dell'impianto e procede poi all'applicazione del sigillo di controllo.

Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso, protetto dal gelo e reso disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.

L'AGAC può imporre, a spese dell'utente, una diversa collocazione del contatore, qualora esso venga a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche di cui al comma precedente.

La manutenzione dei contatori deve essere effettuata a spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente all'AGAC guasti e blocchi, prima di togliere il sigillo di controllo, al fine di permettere al personale dell'AGAC la sua riapposizione a riparazione o manutenzione avvenuta.

Tutti i pozzi a qualunque uso adibiti, debbono essere denunciati alla Regione ed alla Provincia competente ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 12.07.1993 n. 275 e dell'art. 2 della legge 17.08.1999, n. 290.

Le imprese familiari coltivatrici, che utilizzano l'acqua per uso agricolo, sono tenute esclusivamente alla denuncia ai competenti uffici delle Province, dei Consorzi e dei Comuni. In ogni caso tale disposizione non si applica agli insediamenti produttivi.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 52 D.Lgs n. 152/1999 per l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.

Art. 14

Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali

I limiti di accettabilità stabiliti dal presente regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

E' del pari vietato diluire, al fine di cui al comma precedente, gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tab. 5 dell'Allegato 5 al D.Lgs n. 152/1999 con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi.

Art. 15

Scarichi tassativamente vietati

Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dai successivi artt. 21, 22, 25, 26 e 27 è tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari.

In particolare è vietato lo scarico di:

- a) benzina, *gasolio* ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
- b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniacca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc...;
- d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;

- f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e i 38°C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
- g) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc...; fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carmicci, ecc...) anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici od industriali;
- h) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- i) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte durante il trattamento.

L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti dell'AGAC, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative di cui al successivo *titolo 7°*.

Art. 16

Impianti di pretrattamento

L'AGAC può prescrivere, in conformità della disciplina Regionale ed ai sensi dell'art. 33, D.Lgs n. 152/1999, agli utenti adeguate forme di pretrattamento delle acque reflue.

Gli impianti di pretrattamento adottati od eventualmente imposti agli scarichi civili e produttivi, devono essere mantenuti attivi ed efficienti secondo le prescrizioni dell'AGAC.

Ogni disattivazione dovuta a cause accidentali sarà immediatamente comunicata all'AGAC, telefonicamente o con mezzi equipollenti. La disattivazione per lavori di manutenzione, deve essere concordata preventivamente con l'AGAC cui va comunicata la data relativa con lettera raccomandata. Con le stesse modalità va indicata la data di riattivazione dell'impianto.

Art. 17

Sversamenti accidentali

Il titolare dello scarico è tenuto a dare tempestiva comunicazione, prima telefonica e quindi scritta, anche nel caso di sversamenti accidentali di qualsiasi sostanza vietata di cui al precedente art. 15, che, anche se intervenuti all'interno di insediamenti privati, pervengano o possano pervenire in pubblica fognatura.

Scopo di tale comunicazione consiste nel rendere possibile la tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti presso la sede aziendale e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto di depurazione terminale, atti a limitare gli effetti dannosi dell'incidente occorso.

Il titolare dello scarico è pertanto tenuto a seguire le disposizioni impartite, anche telefonicamente o verbalmente, dagli organi tecnici di AGAC.

Art. 18

Accertamenti e controlli

Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del presente regolamento e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal successivo art. 3, alcuni dipendenti dell'AGAC sono autorizzati ad effettuare i controlli di cui ai commi successivi, dopo essersi qualificati mediante apposito tesserino rilasciato dall'azienda.

Ai sensi dell'art. 49, 2° comma, del D.Lgs n. 152/1999 nonché dell'art. 38 L.R. n. 7/1983, detto personale provvede al controllo dei complessi civili e produttivi allacciati alla fognatura pubblica sulla base di programmi mirati a fini gestionali e manutentivi, per il compimento di accertamenti fiscali in materia tariffaria, e per la verifica quali-quantitativa degli scarichi, allo scopo di assicurare l'adeguamento degli effluenti fognari ai limiti di accettabilità posti *dalla normativa in essere*.

Quali tecnici aziendali addetti ai controlli, essi assumono la qualifica di personale incaricato di un pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 358 codice penale, e sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento produttivo o civile, alla presenza del titolare dello scarico o di persona all'uopo delegata, ad accedere liberamente a tutti i reparti o locali in cui si svolge il ciclo di produzione, al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e, più in generale, l'osservanza delle norme e prescrizioni del D.Lgs n. 152/1999, della L.R. n. 7/1983 e del presente regolamento.

I controlli in oggetto riguardano, fra l'altro, la rilevazione del consumo d'acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, ai sensi del precedente art. 13; la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se del caso, lo scarico dell'insediamento tramite un prelievo significativo ai fini tariffari secondo le disposizioni del Titolo 6° del presente regolamento.

Tale prelievo sarà suddiviso in due campioni sigillati, uno dei quali verrà consegnato all'utente.
L'analisi del campione deve essere effettuata secondo le metodiche di legge.

Durante le descritte operazioni di controllo verrà, inoltre, assunta ogni informazione relativa alla avvenuta denuncia e/o autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura ed acquisiti i dati necessari all'eventuale aggiornamento del catasto degli scarichi. Qualora il controllo sia compiuto ai soli fini gestionali, il prelievo potrà consistere in un campione anche non sigillato.

Nel caso di prelievi a fini fiscali, ai sensi del precedente comma quarto, ultima parte, gli esiti analitici saranno comunicati al titolare dell'insediamento interessato, mediante lettera ordinaria.

Di tutte le operazioni effettuate durante l'attività di controllo sarà redatto apposito verbale da consegnare, in copia al titolare dello scarico. Contestualmente a tale consegna verrà comunicata la data, l'ora ed il luogo dell'esecuzione dell'analisi, affinché il titolare dello scarico possa presenziarvi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico.

Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte da segreto d'ufficio.

L'AGAC ha facoltà di richiedere all'ARPA di effettuare controlli specifici qualora dagli accertamenti compiuti dai propri tecnici emerga il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti consortili di depurazione ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalla legge agli effluenti delle pubbliche fognature, **a seguito di eventi eccezionali.**

Il personale dell'AGAC addetto al controllo è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella sia obbligata di riferire, qualsiasi reato di cui abbia avuto notizia nell'esercizio od a causa del proprio servizio.

Titolo 3°

Disciplina degli scarichi

Capo I

Scarichi di acque reflue domestiche

Art. 19

Obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura per gli scarichi di acque reflue domestiche di classe A.

Nelle località servite da pubbliche fognature, i titolari degli insediamenti che danno origine a scarichi di acque reflue domestiche di classe A di cui al precedente art. 6, sono tenuti ad allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica fognatura, secondo le modalità e le prescrizioni del presente regolamento.

A tal fine i sindaci dei comuni *Soci* determinano, con propria ordinanza, il termine entro il quale gli insediamenti esistenti di cui al precedente comma debbono essere allacciati con spese a carico dei rispettivi titolari, previa richiesta, ove necessario, della concessione edilizia relativa alle opere fognarie interne.

L'ordinanza di cui sopra può anche essere specificatamente volta allo scopo di :

- a) sopprimere pozzi neri o fosse settiche ritenuti pericolosi per la salute dei cittadini;
- b) fissare i termini per la presentazione della domanda di allacciamento ed i termini per l'esecuzione dei relativi lavori;
- c) imporre la modifica o la ricostruzione delle fognature interne alle proprietà igienicamente o funzionalmente non idonee;
- d) disporre l'esecuzione d'ufficio, e a carico degli obbligati, delle opere di cui alle precedenti lettere a), b) e c) e non realizzate nei termini prescritti.

Art. 20

Scarichi di acque reflue domestiche

I titolari di scarichi nuovi di acque reflue domestiche, cioè coloro che attivano lo scarico dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, devono sottoscrivere l'accettazione delle condizioni di fornitura di servizio ad AGAC entro due mesi dalla data di attivazione dello scarico.

Per gli scarichi di acque reflue domestiche delle classi B e C, lett. b) e c) del precedente art. 6 deve essere presentata domanda di autorizzazione allo scarico, su apposito modulo, al Comune territorialmente competente.

In caso di accoglimento della domanda di cui al precedente comma il Comune rilascia la relativa autorizzazione, previa verifica dell'avvenuta acquisizione di parere di accettabilità di AGAC. Per gli scarichi di acque reflue domestiche di classe A del precedente art. 6, il Comune informa AGAC dell'avvenuta autorizzazione all'allacciamento.

Per gli scarichi in pubblica fognatura da insediamenti previsti in piani di lottizzazione di tipo residenziale o misto, deve essere richiesto - da parte del Comune o *del lottizzante* - un parere preventivo di accettabilità all'AGAC.

Tale parere deve essere acquisito anche in ordine ai piani di lottizzazione per i quali è *previsto un diverso recapito finale dello scarico* al fine di verificare la possibilità di allacciamento alle reti o ai collettori AGAC.

I Comuni devono comunicare all'AGAC semestralmente i nuovi allacciamenti effettuati.

Art. 21

Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli *scarichi di acque reflue domestiche* in pubblica fognatura - di I o II classe, munita di impianto di depurazione di I o II livello - che recapita in corpi d'acqua superficiali

Il recapito nelle pubbliche fognature del territorio *dei Comuni Soci*, appartenenti alla I e II classe e munite di impianto di depurazione terminale di I o II livello, è soggetto alle seguenti norme e prescrizioni.

Gli scarichi *di acque reflue domestiche* della classe A, sono sempre ammessi *nell'osservanza del presente Regolamento*. Nel caso che essi provengano anche da cucine per collettività/comunità (ristoranti, rosticcerie, ecc.) dovranno essere sottoposti, prima della immissione in pubblica fognatura, a trattamento di separazione dei grassi.

Gli scarichi *di acque reflue domestiche* della classe B sono ammessi salvo il rispetto delle prescrizioni e degli eventuali limiti di accettabilità che verranno individuati da AGAC in base alla natura della attività svolta.

Gli scarichi *di acque reflue domestiche* della classe C devono essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tab. I L.R. n. 7/1983 sin dalla data di attivazione. Tali scarichi sono ammessi fatta salva la capacità di ricezione e trattamento dell'impianto.

Gli insediamenti di classe C potranno essere autorizzati allo scarico in fognatura, nel rispetto di limiti qualitativi più permissivi di quelli indicati nel comma precedente, dietro apposita convenzione con l'AGAC nella quale sarà previsto il pagamento di una tariffa commisurata ai costi reali connessi al trattamento delle acque.

Art. 22

Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli *scarichi di acque reflue domestiche* in pubblica fognatura - sprovvista di impianto di depurazione - che recapita in corpi d'acqua superficiali

Il recapito nelle pubbliche fognature del territorio *dei Comuni Soci* sprovviste di impianto di depurazione terminale, è soggetto alle seguenti norme e prescrizioni.

Gli scarichi *di acque reflue domestiche* della classe A, devono essere sottoposti sin dal momento di attivazione dello scarico, ad un trattamento che consenta di ottenere livelli di depurazione non inferiori a quelli conseguibili attraverso le operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi e di

digestione anaerobica dei fanghi come realizzate con le tradizionali pratiche d'uso delle vasche settiche o tipo Imhoff.

Gli scarichi di *acque reflue domestiche delle classi B e C* devono essere conformi sin dal momento dell'attivazione dello scarico *ai medesimi limiti cui è soggetto lo scarico terminale della pubblica fognatura, ed in particolare, sino a diversa disposizione:*

1. ai limiti di accettabilità di cui alla Tab. III L.R. n 7/1983, se la fognatura ha un carico uguale o superiore a 10.000 A.E. o, comunque se essa è assoggettata *dalle norme regionali* alla relativa disciplina;
2. ai limiti di accettabilità di cui alla Tab. II L.R. n 7/1983, se la fognatura ha un carico inferiore a 10.000 A.E.

AGAC si riserva in ogni caso di esprimere parere negativo all'allacciamento alla pubblica fognatura di nuovi insediamenti civili di cui al precedente comma 3, con provvedimento motivato.

Art. 23

Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari

Gli scarichi degli insediamenti adibiti ad attività sanitaria, *limitatamente a quelli utilizzati per il ricovero di pazienti affetti da patologie infettive*, che recapitano in pubblica fognatura, oltre al rispetto dei limiti di accettabilità, devono essere sottoposti - in ogni caso - al trattamento di disinfezione dello scarico fin dall'attivazione.

Capo II

Scarichi di acque reflue industriali

Art. 24

Autorizzazione *agli scarichi di acque reflue industriali* per insediamenti che intendono allacciarsi alla pubblica fognatura

I titolari degli insediamenti nuovi od esistenti che intendono allacciare *acque reflue industriali* alla pubblica fognatura, sono tenuti a munirsi della prescritta autorizzazione prima dell'attivazione dello scarico.

La domanda deve essere presentata su apposito modulo *al Comune territorialmente competente e per esso all'AGAC, che provvederà a trasmettere direttamente al Comune tutte quelle relative agli scarichi in pubbliche fognature a gestione comunale e non collegate ad impianti di depurazione gestiti da AGAC.*

Limitatamente alle fognature da essa gestite o servite da impianto di depurazione terminale da essa gestito AGAC, secondo quanto previsto all'art. 112 della L.R. n. 3/99 rilascia, per conto del Comune, l'autorizzazione allo scarico, contenente i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni poste dal presente regolamento. Copia dell'autorizzazione viene trasmessa all'ARPA ed al Comune.

Art. 25

Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli *scarichi di acque reflue industriali* in pubblica fognatura - di I o II classe, munita di impianto di depurazione di II livello - che recapita in corpi d'acqua superficiali

Il recapito di acque reflue industriali di cui al precedente art. 24, nelle pubbliche fognature del territorio dei Comuni Soci - appartenenti alla I o II classe e munite di impianto di depurazione terminale di II livello, è soggetto alle seguenti prescrizioni.

Gli scarichi dovranno essere conformi, nel punto indicato nell'autorizzazione, ai limiti massimi che verranno assegnati, compresi fra quelli di cui alla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs n. 152/1999 e quelli di cui alla Tab. D allegata al presente regolamento, in relazione al grado di funzionamento ed al livello di saturazione dell'impianto di depurazione terminale.

In deroga a quanto disposto al precedente comma i limiti di accettabilità allo scarico potranno essere più elevati di quelli di cui alla Tab. D e/o alla Tab. 3 D.Lgs n. 152/1999, qualora siano verificate particolari condizioni, nei tempi e nelle modalità di scarico, tali comunque da consentire il corretto funzionamento del sistema di smaltimento ed abbattimento a valle dello scarico in fognatura.

Resta ferma comunque l'inderogabilità disposta in Tab. 5, Allegato 5, D.Lgs n. 152/1999, alla nota (2) *relativa ai parametri Cadmio, Cromo esavalente, Mercurio, Piombo, Solventi organici azotati, Composti organici alogenati, Pesticidi fosforati e Composti organici dello stagno.*

E' fatta salva la facoltà di assegnare, anche per parametri non ricompresi nella allegata Tab. D, limiti più restrittivi di quelli di cui alla Tab. 3 D.Lgs. n. 152/1999, in relazione al grado di funzionamento ed al livello di saturazione dell'impianto di depurazione terminale.

I titolari degli insediamenti di cui ai commi precedenti sono, comunque, tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni di massima:

- i liquami suinicoli devono essere sottoposti a vibrovagliatura o filtrazione o altro procedimento meccanico atto ad eliminare la maggior parte delle sostanze sedimentabili;
- le acque di scarico dei macelli devono essere sottoposte a separazione e raccolta del sangue, del contenuto stomacale, dei brandelli di carne e di grasso, al recupero dei grassi a mezzo di appositi pozzetti;
- la feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione dell'uva devono essere raccolte e smaltite a parte;
- gli scarti solidi di lavorazione dalle conserve devono essere raccolti e smaltiti a parte;
- i bagni esausti di decapaggio, defosfatazione ed ogni altro trattamento superficiale dei metalli devono essere raccolti, prima della depurazione, in contenitori atti ad impedire lo sversamento accidentale in fognatura;
- gli oli esausti o emulsionati devono essere raccolti e smaltiti a parte;
- le acque di dilavamento da eventuali cumuli di materiali esposti agli agenti atmosferici, devono essere sottoposte, prima dello sversamento in fognatura, a sedimentazione in apposita vasca, dimensionata in modo da impedire il trasporto di sostanze solide.

Art. 26

Limiti di accettabilità e prescrizioni per *gli scarichi di acque reflue industriali* in pubblica fognatura - di I o II classe, munite di impianto di depurazione di I livello - che recapita in corpi d'acqua superficiali

Il recapito di acque reflue industriali, di cui al precedente art. 24, nelle pubbliche fognature del territorio dei *Comuni Soci* - appartenenti alla I o II classe munite di impianto di depurazione terminale di I livello, è soggetto alle seguenti prescrizioni.

Gli scarichi dovranno essere conformi, nel punto indicato nell'autorizzazione, ai limiti massimi che verranno assegnati, compresi fra quelli di cui alla Tab. 3, Allegato 5, D.Lgs n. 152/1999 e quelli di cui alla Tab. D allegata al presente regolamento, in relazione al grado di funzionamento ed al livello di saturazione dell'impianto di depurazione terminale.

Resta ferma comunque l'inderogabilità disposta in Tab. 5, Allegato 5, D.Lgs n. 152/1999, alla nota (2), relativa ai parametri Cadmio, Cromo esavalente, Mercurio, Piombo, Solventi organici azotati, Composti organici alogenati, Pesticidi fosforati e Composti organici dello stagno.

E' fatta salva la facoltà di assegnare, anche per parametri non ricompresi nella allegata Tab. D, limiti più restrittivi di quelli di cui alla Tab. 3 D.Lgs n. 152/1999, in relazione al grado di funzionamento ed al livello di saturazione dell'impianto di depurazione terminale.

Devono, comunque essere sempre rispettate le prescrizioni di massima di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 27

Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura, di I o II classe, sprovvista di impianto di depurazione, che recapita in corpi d'acqua superficiali

Gli insediamenti nuovi ed esistenti che recapitano scarichi di acque reflue industriali nelle pubbliche fognature del territorio dei *Comuni Soci* appartenenti alla I o II classe e sprovviste di impianto di depurazione terminale, sono tenuti, per quanto riguarda i limiti di accettabilità, al rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs n. 152/1999, in particolare all'Allegato 5.

E' fatta salva la possibilità di imporre limiti di accettabilità e prescrizioni più restrittivi, in relazione a motivate situazioni locali e specificatamente in funzione:

- a) dell'effetto cumulativo quali-quantitativo degli scarichi nella pubblica fognatura;
- b) delle conseguenze arrecate al ricettore dello scarico della pubblica fognatura (suolo, sottosuolo, acque superficiali);
- c) degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione d'uso, posti per il corpo idrico recettore dello scarico della pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs n. 152/1999;
- d) del mancato adeguamento della qualità dello scarico delle fognature ai limiti qualitativi di cui alla L.R. n. 7/1983.

Titolo 4°

Modalità tecniche di allacciamento

Art. 28

Generalità

Il presente titolo regola, nell'ambito di competenza dell'AGAC, gli allacciamenti degli scarichi alla pubblica fognatura, nonché, in particolare, le modalità di esecuzione dei lavori e le relative procedure cui sono tenuti i singoli utenti.

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda ai regolamenti locali ed alle prescrizioni dei singoli Comuni.

Art. 29

Allacciamento di fognature pubbliche ai collettori AGAC.

Per gli allacciamenti di fognature esistenti a *gestione comunale* ad un collettore AGAC o, comunque, ad un reticolo fognario afferente ad un impianto centralizzato di depurazione gestito dall'AGAC, il Comune deve trasmettere all'AGAC la richiesta di parere, corredata dal progetto di massima e dalle altre informazioni necessarie.

L'allacciamento potrà essere realizzato solo dopo il rilascio di tale parere e secondo le modalità e le prescrizioni di AGAC.

La medesima procedura dovrà essere seguita nel caso di potenziamenti od estendimenti delle reti fognarie comunali.

Art. 30

Allacciamenti di scarichi di acque reflue domestiche e industriali

I lavori relativi all'allacciamento di scarichi in pubblica fognatura, devono essere eseguiti sotto il diretto controllo dell'ufficio tecnico comunale per le fognature a *gestione comunale* e degli uffici tecnici AGAC per *quelle gestite direttamente da AGAC*.

Tutte le opere fognarie da eseguirsi in sede stradale o in altro spazio pubblico o equiparabile, sia di costruzione che di manutenzione, per gli scarichi di qualsiasi genere, sono compiute *generalmente* dal Comune o dall'AGAC secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Le predette opere potranno essere eseguite *anche* dall'interessato in base ad apposita autorizzazione quando l'Ente gestore, a suo giudizio, abbia ricevuto le necessarie garanzie per una perfetta esecuzione dell'allacciamento in ogni sua parte.

In tal caso restano a carico della stessa parte interessata tutti gli adempimenti occorrenti all'attuazione dell'allacciamento, come i permessi per la occupazione di sede stradale o di suolo pubblico o privato, nonché i provvedimenti relativi alla salvaguardia degli altri servizi che interferiscono con i lavori e tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico.

Ad avvenuto allacciamento il titolare dovrà trasmettere una dichiarazione, sottoscritta da un Tecnico abilitato alla Direzione Lavori, di conformità ai requisiti richiesti".

L'AGAC ed il Comune non risponderanno dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori o della fognatura comunale.

Le opere in proprietà privata saranno realizzate a cura e spese della parte interessata, la quale resterà unica responsabile nei confronti dell'AGAC e di terzi per qualsiasi danno che possa derivare a persone o a cose o durante l'esecuzione dei lavori.

Per le modalità di esecuzione dei lavori si rinvia alle prescrizioni generali e particolari allegate al presente regolamento.

Nel caso di costruzione o di ripristino di fognature stradali l'AGAC o il Comune possono provvedere all'esecuzione delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino o il rifacimento degli allacciamenti privati non idonei. Gli oneri di tali lavori sono a carico dell'utente.

Art. 31

Fognature interne alle proprietà private

Le canalizzazioni interrate per le acque nere o miste, che si trovano all'interno di proprietà private, non dovranno di norma essere collocate in aree edificate. Esse saranno realizzate per tratti rettilinei raccordati nei punti di cambiamento di direzione e negli eventuali punti di innesto di altri fognoli tramite pozzetti di ispezione.

Art. 32

Autorizzazione all'esecuzione dei lavori

Tutte le opere fognarie private, da realizzarsi a servizio di fabbricati esistenti sono da considerare interventi di manutenzione straordinaria e sono di conseguenza assoggettate alla disciplina di cui all'art. 48 della L. 5 agosto 1978, n. 457.

E' pertanto fatto obbligo a chiunque debba eseguire opere fognarie o modificare, riparare o sostituire opere esistenti e realizzare opere di allacciamento alla fognatura pubblica di presentare apposita domanda di autorizzazione. Tale domanda, indirizzata al Sindaco del Comune competente, dovrà essere compilata su apposito modello e corredata della documentazione ivi specificata.

L'ufficio tecnico comunale, nell'istruire la domanda, *verificherà, nel caso di allacciamento ad una rete servita da impianto di depurazione gestito da AGAC e limitatamente al caso di scarichi di acque reflue domestiche delle classi B e C del precedente art. 6 che la stessa sia corredata dal parere dell'AGAC e riceverà le eventuali prescrizioni integrative a meno che non sia già stata presentata la richiesta di fornitura del servizio di cui al precedente art. 20, o rilasciata la autorizzazione allo scarico di cui al precedente art. 24.*

Nel caso di allacciamento eseguito direttamente dall'interessato a fognatura gestita da AGAC, l'autorizzazione comprenderà le prescrizioni generali e particolari di cui al settimo comma del precedente art. 30.

Titolo 5°

Conferimento mediante autobotti od altri mezzi mobili agli impianti di depurazione.

Art. 33

Conferimenti ammessi e forme di recapito

Il recapito - a mezzo trasporto con autobotti - in una pubblica fognatura di I o II classe con impianti di depurazione di II livello, *di rifiuti costituiti dalla svuotatura di cisterne, pozzi neri o fosse settiche di insediamenti abitativi, e in generale costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento individuali di acque reflue domestiche, è sempre ammesso purché vengano rispettate le norme del presente regolamento.*

Il conferimento di cui sopra può essere effettuato direttamente dal produttore dei liquami, oppure da ditta terza, previa espressa accettazione delle condizioni di fornitura del servizio.

Sono altresì ammessi i rifiuti liquidi provenienti da altri insediamenti, compreso il percolato di discarica di qualunque tipo, tenuto conto della capacità ricettiva e della tecnologia impiantistica dell'impianto di depurazione terminale, previa accettazione da parte del produttore delle relative condizioni di fornitura del servizio.

Sono infine ammessi conferimenti di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue industriali.

Il conferimento di cui al comma precedente è soggetto ad autorizzazione allo scarico, che verrà rilasciata, dietro richiesta, da AGAC al titolare dello scarico stesso. L'autorizzazione conterrà le prescrizioni necessarie, compresi gli eventuali limiti qualitativi.

Non è consentito il recapito a mezzo autobotte di acque reflue o altri rifiuti liquidi nelle fognature di I o II classe, con impianto di depurazione di I livello o sprovviste di impianto. E' fatta salva la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 22/1997 con riferimento a quanto specificato all'art. 36, comma 7, del D.Lgs n. 152/1999.

Art. 34

Cautele per il carico ed il trasporto

Il committente ed il trasportatore devono osservare, durante le operazioni di carico, trasporto e scarico, tutte le prescrizioni loro impartite dall'autorità di controllo ed adottare le cautele necessarie, in relazione alle caratteristiche del carico, ad evitare che tali operazioni siano causa di danni igienico-sanitari e/o ambientali.

In particolare saranno tenuti a dotarsi di idonea attrezzatura di pronto intervento atta ad impedire o limitare eventuali danni causati dalle fuoriuscite accidentali del prodotto.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, saranno tempestivamente informati gli organi di vigilanza stradale e sanitaria nonché il sindaco quale autorità sanitaria locale.

La ditta incaricata del trasporto è tenuta a sostenere il costo delle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell'ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

Art. 35

Luogo destinato al ricevimento dello scarico

Lo scarico di acque reflue e altri rifiuti liquidi deve essere effettuato nell'area degli impianti in punti appositamente predisposti ed indicati da AGAC, salvo diverso permesso rilasciato dal personale responsabile nell'area degli impianti.

Nel caso di conferimenti saltuari, il tecnico dell'AGAC concorderà con l'utente l'ora ed il giorno più adatti per effettuare lo scarico.

Alle ditte convenzionate per conferimenti *periodici*, saranno attribuite fasce di orario nell'arco della giornata per effettuare i recapiti nei punti attrezzati, alla presenza o meno di personale di sorveglianza.

Art. 36

Controlli analitici relativi ai conferimenti

Ogni conferimento può essere sottoposto, a giudizio insindacabile dell'AGAC, a campionatura, tramite prelievi volti a consentire controlli analitici del liquame.

I controlli saranno volti in particolare a verificare la rispondenza delle caratteristiche di quanto conferito a quanto autorizzato, o convenuto nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative.

Nel caso che i controlli rivelino non corrispondenza fra quanto conferito e quanto autorizzato o convenuto la relativa autorizzazioni potrà essere revocata.

AGAC si riserva comunque la facoltà di fare sospendere la manovra di scarico qualora ritenga, in qualsiasi momento, che non sussistono in tutto o in parte le caratteristiche *originarie del materiale da conferire*.

Tale sospensione cesserà solo a seguito degli accertamenti di corrispondenza.

Titolo 6°

Disposizioni finanziarie

Art. 37

Tariffa

Per i servizi di pubblica fognatura e depurazione è dovuto il pagamento di una tariffa ai sensi dell'art. 13 L. 36/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

La quantificazione, l'imposizione, la riscossione ed il contenzioso relativi alla tariffa sono soggetti alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 38

Tariffa per le acque reflue domestiche

Per i servizi di cui all'articolo precedente, relativamente a scarichi di *acque reflue domestiche* è dovuta una tariffa formata dalla somma di due parti corrispondenti rispettivamente alla quota di fognatura ed a quella di depurazione. La tariffa applicata è *stabilita e aggiornata periodicamente* in funzione delle disposizioni di legge vigenti.

La quota per il servizio di depurazione si applica anche quando la fognatura sia sprovvista di impianto di depurazione centralizzato, secondo il disposto dell'art. 14, comma 1 della L. n. 36/1994.

Art. 39

Tariffa per le acque reflue industriali

Per i servizi di cui all'art. 33, relativamente a scarichi di *acque reflue industriali*, è dovuta una somma calcolata sulla base di apposita tariffa commisurata alla quantità e qualità delle acque scaricate.

La tariffa è stabilita e aggiornata periodicamente secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 40

Tariffa per i conferimenti - a mezzo autobotte - ad impianti di depurazione

Per il servizio di cui al Titolo 5° del presente regolamento è dovuta una tariffa commisurata alle qualità e quantità dei *rifiuti liquidi*.

La tariffa viene determinata annualmente dall'AGAC sulla base dei valori parametrici *relativi ai costi sostenuti*.

Nel caso di conferimenti di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue la tariffa è quella corrispondente, di cui all'art. 38 o 39.

Art. 41

Determinazione della tariffa

La parte quantitativa del canone di cui al precedente articolo 38 viene determinata:

- quanto agli utenti del pubblico acquedotto, in *misura pari* ai consumi di acqua rilevati d'ufficio;
- quanto agli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, dalle autodenunce annuali da presentarsi su apposito modulo predisposto dall'AGAC.

Qualora il servizio di acquedotto sia gestito da un Ente diverso dall'AGAC e dotato di autonoma personalità giuridica, la denuncia del volume prelevato dal complesso degli utenti ed il pagamento della relativa tariffa sono a carico di tale Ente, che si rivale nei confronti dei singoli utenti del servizio di fognatura e depurazione.

Gli utenti che si approvvigionano da acquedotti privati non riconosciuti (analogamente a quelli che hanno pozzi privati) hanno invece l'obbligo di fare annualmente e singolarmente la denuncia del volume d'acqua prelevato, secondo le modalità sopra stabilite.

In base a tale denuncia l'AGAC deve liquidare e riscuotere per i servizi di fognatura e depurazione *la tariffa* dovuta, costituendo direttamente il rapporto con l'utenza, senza coinvolgere l'Ente gestore dell'acquedotto privato.

La tariffa di cui al precedente art. 39 viene determinata sulla base *delle leggi vigenti* e della quantità e qualità delle acque scaricate *così come rilevate da AGAC e/o comunicate dagli utenti*.

Titolo 7°

Sistema sanzionatorio

Art. 42

Sanzioni penali per i titolari di scarichi di acque reflue industriali

L'inosservanza della disciplina degli scarichi *di acque reflue industriali* immesse in pubblica fognatura, ai sensi del *D.Lgs n. 152/1999* e del presente regolamento è sottoposta alle sanzioni penali di cui agli artt. 59 e seguenti della stessa legge.

Il personale dell'AGAC addetto al controllo, ai sensi del precedente art. 18 ultimo comma, ha l'obbligo di denunciare i contravventori all'autorità competente, dandone altresì notizia al Sindaco del Comune competente per territorio.

Restano ferme le procedure in atto per l'accertamento delle stesse violazioni da parte del personale dell'ARPA.

Art. 43

Sanzioni amministrative

Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico in pubblica fognatura, supera i valori limiti fissati ai sensi degli articoli 20, 25, 26 e 27 del presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, e al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettua o mantiene uno scarico in pubblica fognatura, senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o comunque le norme del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni.

Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni. Nei casi di particolare tenuità, la sanzione è ridotta ad un quinto.

Art. 44

Competenza e giurisdizione


A norma dell'art. 56 D.Lgs. n. 152/1999 nonché dell'art. 4 L.R. n. 21/84, all'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente art. 43, commi 1 e 2 provvede il Comune, su conforme segnalazione di AGAC o ARPA.

Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'art. 23 della L. n. 689/1981.

Tab. D

Parametro	Concentrazione	Note
Colore		Non percettibile dopo diluizione 1:20 su uno spessore di 10 centimetri
Materiali in sospensione totali mg/l	10.000	
BOD ₅ mg/l	10.000	
COD mg/l	20.000	
Cromo mg/l - Cr	2	
Nichel mg/l - Ni	2	
Piombo mg/l - Pb	0,2	
Rame mg/l - Cu	0,1	
Zinco mg/l - Zn	0,5	
Solfiti mg/l - SO ₃	40	
Solfati mg/l - SO ₄	2.000	
Cloruri mg/l - Cl	3.000	
Fosforo totale mg/l - P	200	
Ammoniaca totale mg/l - NH ₄	2.000	
Azoto nitroso mg/l - N	10	
Azoto nitrico mg/l - N	150	
Grassi e oli animali e vegetali mg/l	350	
Idrocarburi totali mg/l	5	
Tensioattivi totali mg/l	100	

COMUNE RIO
 S. MARTINO IN RIO
 21 GIU. 2001
 1380
 27 FASC. 4


Regione Emilia Romagna

Comitato Regionale di Controllo

Con la presente nota siamo a comunicarVi che sono stati sottoposti a controllo i seguenti atti:

Seduta n. 25 del 20/06/2001

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO				OGGETTO	ESITO
PRATICA	N° ATTO	DATA	ORGANO		
2001006029	38	14/06/2001	CONSIGLIO	REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA È DEPURAZIONE	Non Riscontrati Vizi di Legittimità

Presidente: **Avv. GIANCARLO DELLA GIOVAMPAOLA**
 Segretario: **Dott. NICOLA MANTELLO**

FINE TRASMISSIONE